

ALLEGATO A
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"San Nicola per il prossimo"

Articolo 1- DENOMINAZIONE

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: Associazione di promozione sociale in breve APS " San Nicola per il prossimo" con sede legale in Bari, alla Via P. Amedeo n. 362 e con durata illimitata nel tempo.

L'Associazione è apolitica e apartitica, e assolutamente democratica.

Articolo 2 - SEDE E DISCIPLINA GENERALE

L'Associazione ha sede in Bari e potrà istituire sedi decentrate in Italia e all'estero. L'attività sarà svolta dagli associati in modo personale, spontaneo e assolutamente gratuito; per cui, in conformità alla sua natura e finalità, l'attività dell'Associazione e dei suoi associati non potrà essere in alcun modo retribuita nemmeno da parte dei soggetti, pubblici o privati, che ne siano eventualmente beneficiari. Agli associati potranno essere rimborsate, esclusivamente per il tramite dell'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale ai sensi della Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 3 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione "San Nicola per il prossimo" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- b) l'erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fondi reddituali personali e familiari, e in assenza di provvidenze pubbliche;
- c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- e) interventi e prestazioni sanitarie;
- f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Le attività previste dalla lettera a), comprendono anche i servizi assistenziali necessari per consentire ai soci una decorosa sepoltura mediante, ove possibile, la concessione in uso temporaneo dei loculi cimiteriali di proprietà dell'associazione o ricevuti in concessione dalle autorità competenti. La concessione e l'uso dei loculi cimiteriali in favore dei soci è disciplinata da apposito regolamento, predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde per:

- 1) decesso dell'associato o scioglimento dell'associazione;
- 2) recesso o dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
- 3) espulsione: il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'espulsione di ogni associato, a qualunque categoria egli appartenga, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato, se questi ne fa richiesta; l'espulsione può essere disposta nei seguenti casi :

3.1) mancato pagamento delle quote associative o contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, una volta che siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento;

3.2) sopravvenuta perdita dei requisiti per essere socio e insorgenza di cause ostative all'iscrizione;

3.3) atti in contrasto con lo Statuto o in conflitto di interessi con l'Associazione o comunque lesivi della buona immagine dell'Associazione;

3.4) gravi motivi e conflittualità, in genere, che rendano impossibile la proficua prosecuzione del rapporto associativo, in relazione alle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, la perdita della qualità di associato comporta automaticamente la decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte e l'esclusione dalle attività dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal giorno stesso in cui è deliberata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di immediata comunicazione all'interessato, a mezzo raccomandata a.r. o con altra modalità che ne assicuri la certa e tempestiva conoscenza.

Ove l'esclusione debba essere disposta nei riguardi di componenti del Consiglio Direttivo, il consigliere interessato dovrà astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

Gli associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere in restituzione i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione stessa. Inoltre, fatta eccezione per il caso di decesso dell'associato, resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della perdita della qualità di associato e degli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio, direttivo.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 8 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e dovrà pervenire, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, nel caso di assemblea ordinaria; almeno (15) quindici giorni prima, invece, nel caso di assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione, deve recare indicazione del luogo, della data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti da trattare. Decorso sessanta minuti dall'orario fissato, senza che sia stato raggiunto il numero legale per deliberare, l'assemblea è dichiarata deserta; del che è immediatamente redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto da questi e controfirmato dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, da chi sia più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale e, in sua assenza, le funzioni di segretario saranno svolte dall'iscritto più giovane d'età.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti e sottoscritti dal Segretario e controfirmati da Presidente e saranno liberamente consultabili da ogni associato.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli associati, pur se assenti o dissenzienti.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 4 (quattro) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articoli 17 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 18 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 - NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bari, lì 11/04/2018

Letto, approvato e firmato

Ungesi Iolanda Simone - Elia Teodosio - Stragapede Antonio - Mangialardi Gaetano

Tricase Cataldo - Fortunato Giuseppe - Gernone Gaetano



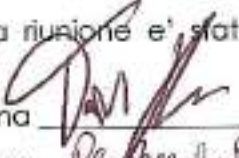
Verbale riunione del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2021

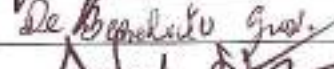
L'anno 2021 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 18.30, presso la sede Sociale dell'Associazione di Promozione sociale in breve APS "San Nicola per il prossimo" sita in Bari alla Via F.sco Crispi n. 238/C, si e' riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato nei modi e termini previsti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

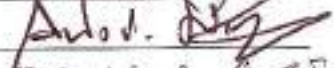
- 1) Articoli statuto - progressione numerica;
- 2) Precisazione convocazione assemblea;
- 3) Istituzione gruppo whatsapp e e-mail di riferimento associati;
- 4) Varie ed eventuali.

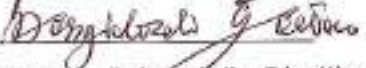
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Tosto Nicola il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Stragapede Antonio che accetta la carica conferitagli.

Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata, che sono presenti i seguenti Consiglieri

Tosto Nicola : firma 

De Benedictis Grazia : firma 

Stragapede Antonio : firma 

Mangialardi Gaetano : firma 

e pertanto ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo e' regolarmente costituito ed atto a deliberare, passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Sul 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri che è stato rilevato un refuso nella indicazione e progressione dei numeri degli articoli che compongono lo statuto dell'Associazione in quanto dal numero 14 si passa direttamente al n. 16, saltando il n. 15 che, come articolo di fatto non esiste. Il Presidente, pertanto, precisa che lo statuto è sì composto da numero 21 articoli dal n. 1 al n. 21, ma in realtà sono n. 20, in quanto la progressione degli articoli stessi dello statuto sociale, passa dall'art. n. 14 all'articolo n. 16.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto di ciò e delibera di approvare quanto sottoposto dal Presidente al 1° punto all'ordine del giorno.

Sul 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente, nell'interpretazione autentica dell'art. 8 c. 4 dello statuto sociale, precisa che la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatta per iscritto e lo scritto deve essere affisso nella sede sociale ed eventualmente anche pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, prende atto di ciò e delibera di approvare quanto precisato dal Presidente in merito alla convocazione dell'assemblea dei soci così come riportato al 2° punto all'ordine del giorno.

Sul 3° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri che, al fine di meglio comunicare con i soci, si potrebbe pensare di istituire un gruppo WHATSAPP o quanto meno invitare gli stessi soci a fornirsi e comunicare una propria mail di riferimento.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera quanto sottoposto dal Presidente così come illustrato al punto 3° posto all'ordine del giorno, principalmente riguardo l'invito ai soci di fornirsi e comunicare una propria mail di riferimento.

Sul 4° punto all'ordine del giorno, non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL PRESIDENTE
TOSTO NICOLA

IL SEGRETARIO
STRAGAPÈDE ANTONIO


Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrazione Bari 12/01/2013
al n. 6555 serie 3
ESSENTE

L'Incaricato (*)
Ugo COLAIANNI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE